

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1272

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**BELLOMO, ANDREUZZA, BOF, DI MATTINA, FURGIUELE, IEZZI,
LAZZARINI, NISINI, OTTAVIANI, PIERRO, ZINZI**

Disposizioni in materia di assistenza gratuita per il rifornimento
di carburante in favore delle persone con disabilità

Presentata il 3 luglio 2023

ONOREVOLI COLLEGHI! – L'articolo 20 della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, fatta a New York il 13 dicembre 2006, ratificata ai sensi della legge 3 marzo 2009, n. 18, di seguito denominata « Convenzione ONU », tutela e promuove la mobilità personale delle persone con disabilità.

Ai sensi della disposizione citata, gli Stati parti della Convenzione ONU adottano « misure efficaci a garantire alle persone con disabilità la mobilità personale con la maggiore autonomia possibili », anche mediante « forme di assistenza » che devono essere rese « disponibili a costi accessibili ». Nel perseguimento di queste finalità, su iniziativa del primo firmatario della presente proposta di legge, la regione Puglia ha approvato la legge regionale 10 aprile 2015, n. 18, con la quale

è stata prevista in favore delle persone con disabilità una forma di assistenza gratuita per il rifornimento di carburante nelle stazioni di servizio, muovendo dalla consapevolezza delle difficoltà che queste persone possono incontrare nell'effettuare tali operazioni senza il supporto del personale addetto.

Per rimuovere una barriera che può rendere in alcuni casi impossibile o, comunque, difficoltosa la fruizione di un servizio che dovrebbe essere accessibile a tutti, è stato riconosciuto il diritto delle persone con disabilità di effettuare il rifornimento di carburante in modalità « servito », beneficiando dell'assistenza del personale addetto all'impianto, con applicazione del prezzo più basso comunicato dalla stazione di servizio per la modalità *self-service*. Questa piccola ma importante

norma di civiltà ed equità, nel rispetto del principio di inclusione delle persone con disabilità, ha riscosso un particolare successo ed è stata inserita anche nel protocollo d'intesa siglato in data 3 dicembre 2019 tra la Federazione delle associazioni italiane delle persone con lesione del midollo spinale (FAIP Onlus), l'Unione petrolifera e la Federazione italiana benzinai Confesercenti, la Federazione italiana gestori carburanti e affini (FEGICA Cisl) e la Federazione italiana gestori impianti

stradali carburante – Associazione nazionale imprese servizi autostradali (FIGISC – ANISA Confcommercio), al quale hanno aderito oltre quattrocento stazioni di servizio in tutto il territorio nazionale.

La presente iniziativa legislativa, nel perseguimento delle finalità sopra rammentate, riprende i contenuti del suddetto protocollo di intesa e della citata legge regionale n. 18 del 2015 per estenderli a livello nazionale.

PROPOSTA DI LEGGE

—

Art. 1.

(Finalità e oggetto)

1. In attuazione dell'articolo 20 della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, fatta a New York il 13 dicembre 2006, ratificata ai sensi della legge 3 marzo 2009, n. 18, la presente legge riconosce alle persone con disabilità il diritto all'assistenza gratuita per il rifornimento praticato presso gli impianti di distribuzione stradale di carburanti, con l'obiettivo di agevolare la loro mobilità personale assicurandone la massima autonomia.

Art. 2.

(Assistenza gratuita per il rifornimento)

1. Gli esercenti l'attività di vendita al pubblico di carburante per autotrazione, durante l'orario di servizio del personale addetto agli impianti di distribuzione stradale, compresi quelli lungo la rete autostradale, assicurano agli automobilisti con disabilità titolari di contrassegno rilasciato ai sensi dell'articolo 381, comma 2, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, l'assistenza gratuita per il rifornimento di carburante con applicazione del prezzo comunicato per l'erogazione in modalità *self-service*.



19PDL0043750